



Allegato 1

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

FONDO REGIONALE DI FINANZA INCLUSIVA

**Reimpiego delle risorse rinvenienti dallo svincolo delle garanzie e delle risorse residue
dello Strumento Finanziario “Fondo Regionale di Finanza Inclusiva FSE” cofinanziato dal
PO FSE 2007-2013 della Regione Autonoma della Sardegna**

REGOLAMENTO III ISTANZA

Approvato con Determinazione n.3475/250 del 7.5.2019

Sommario

| | |
|----------------------------------------------------------|----|
| 1. Oggetto e finalità..... | 2 |
| 2. Riferimenti normativi | 3 |
| 3. Soggetti beneficiari..... | 6 |
| 4. Limitazioni e settori esclusi | 7 |
| 5. Modalità di rilascio della garanzia | 9 |
| 6. Misure dell'intervento del Fondo | 10 |
| 7. Soggetti Garanti..... | 11 |
| 8. Richieste di ammissione alla garanzia del Fondo | 11 |
| 9. Procedure di gestione del Fondo | 14 |
| 10. Controlli: verifica periodica sui beneficiari | 16 |
| 11. Recupero del credito..... | 17 |



1. Oggetto e finalità

Il Fondo è destinato a favorire l'inclusione finanziaria di soggetti con difficoltà di accesso al credito e a rischio di esclusione finanziaria. Il Fondo opera attraverso la concessione di una garanzia, sotto forma di controgaranzia o garanzia diretta, in favore delle imprese e degli operatori economici come di seguito definiti.

Il Fondo interviene in particolare al fine di superare le problematiche costituite dalla difficoltà per i beneficiari dei contributi o finanziamenti pubblici di poter accedere alle garanzie fidejussorie richieste dalla Pubblica Amministrazione per l'erogazione di anticipi, e, più in generale, dall'impossibilità per il tradizionale mercato del credito e delle garanzie di supportare soggetti svantaggiati, con difficoltà di accesso al credito ed a rischio di esclusione finanziaria.

Pertanto il Fondo è orientato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) favorire l'avvio delle imprese di nuova costituzione da parte di soggetti con difficoltà di accesso al credito e a rischio di "esclusione finanziaria", migliorandone la capacità di accesso al credito a condizioni di maggiore vantaggio attraverso un rafforzamento delle garanzie offerte al sistema del credito;
- b) favorire la capacità di accesso ai finanziamenti da parte dei beneficiari di finanziamenti pubblici della Regione Sardegna, tra cui i Fondi SIE, affinché progetti validi siano realizzabili, nonostante siano presentati da soggetti che presentano una debolezza economica e patrimoniale, tra cui il sostegno dei GAL e FLAG e delle imprese beneficiarie degli incentivi alle assunzioni previsti dal programma LavoRAS;
- c) favorire lo sviluppo e la diffusione di forme di raccolta diretta di finanziamenti alternativi al credito bancario da parte degli operatori economici operanti in Sardegna, attraverso la concessione di garanzie dirette sulle obbligazioni dalle stesse emesse.

L'intervento sotto forma di garanzia diretta è realizzato in applicazione della disciplina comunitaria di cui all'articolo 2 del presente documento, ed in particolare dell'art. 78 del Regolamento CE n.1083/2006, che al comma 2 ultimo capoverso, introdotto dal Regolamento (UE) n. 539/2010, chiarisce che qualunque strumento fornito come garanzia da un ente pubblico o dallo stesso Stato membro è considerato come equivalente alla garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria stabilita in uno degli Stati membri.

Il Fondo interviene in attuazione della politica di disinvestimento della contribuzione del programma operativo PO FSE 2007-2013 del Fondo Regionale di Finanza Inclusiva e norme di liquidazione del

Fondo, stipulata in data 02/03/2017, prevede, coerentemente con quanto previsto al paragrafo 7 dell'art. 78 del Regolamento (CE) 1083/2006, all'art. 43 del Regolamento 1828/2006 e alla Nota di orientamento su strumenti di Ingegneria Finanziaria (COCOF 10-0014-05- EN), il mantenimento del Fondo Regionale di Finanza Inclusiva mediante il riutilizzo delle risorse disponibili a seguito dello svincolo degli importi impegnati per le garanzie fideiussorie concesse dal Fondo, nonché delle risorse residue che rientrano nella disponibilità della Regione.

Il presente Regolamento si applica all'Avviso della così detta III Istanza come declinato all'art. 3.

2. Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 Dicembre 2013, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'UE agli aiuti "de minimis";
- Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla G.U.U.E. L. 187 del 26 giugno 2014;
- Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata sulla G.U.C.E., serie C n. 155/02 del 20 giugno 2008, come integrata dalla Comunicazione della Commissione n. 2009/C 303/4
- Regolamento (UE) 1310/2011 del 13 dicembre 2011 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti rimborsabili e l'ingegneria finanziaria e alcune disposizioni relative alla dichiarazione di spesa;
- Regolamento (UE) 1236/2011 del 29 novembre 2011 che modifica il Regolamento (CE) 1828/2006 per quanto riguarda gli investimenti mediante strumenti di ingegneria finanziaria
- Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006;
- Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006
- Nota di orientamento su strumenti di ingegneria finanziaria ai sensi dell'art. 44 del Regolamento (CE) 1083/2006 del 21 febbraio 2011 della Commissione Europea Direzione



Regionale Politica Regionale (COCOF_10-0014-04-EN e successiva modificazione COCOF_10-0014-05-EN);

- Decisione della Commissione Europea n. C(2010) 4505 del 6 luglio 2010 relativa all'aiuto di Stato N. 182/2010 che autorizza il "metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI";
- Regolamento (CE) N. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
- Regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio
- Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
- Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- La Decisione della Commissione Europea C(2015) 2771 final del 30/04/2015 che modifica la decisione C(2013) 1573 del 20/03/2013 sull'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi 2007/2013 cofinanziati dai Fondi Strutturali;
- Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 2014/2020 approvato dalla Commissione con Decisione C(2014)10096 del 17/12/2014;
- Gli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 209/01) della Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 209/01 del 23.07.2013;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/22 del 25/07/2017, che individua le linee generali per la governance e per l'utilizzo delle risorse derivanti dalle restituzioni o che ancora permangono a disposizione degli Strumenti Finanziari, attivati nel ciclo di Programmazione 2007-2013, al fine di garantire la necessità di continuità nell'uso di tali risorse e il loro riutilizzo per le medesime finalità, la Regione Autonoma della Sardegna stabilisce che lo strumento Fondo Regionale di Finanza Inclusiva rimarrà operativo nell'ambito della Programmazione unitaria 2014-2020;
- La Deliberazione della Giunta Regionale 55/22 del 13.11.2018 - Attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/22 del 25.7.2017: Programmazione degli strumenti finanziari FSE 2014 - 2020. Rifinanziamento del Fondo Microcredito FSE e Finanza Inclusiva – stabilisce di destinare all'attuazione del Fondo Finanza Inclusiva, 7,5 milioni di euro;
- L'Accordo di Finanziamento sottoscritto in data 18 dicembre 2018 e ss.mm.ii.

3. Soggetti beneficiari

3.1. Possono beneficiare dell'intervento del Fondo, secondo il presente Regolamento III Istanza:

- a) soggetti, siano essi un'impresa, un'agenzia formativa, una cooperativa sociale, un'organizzazione del terzo settore, FLAG o GAL, con difficoltà di accesso al credito e a rischio di esclusione finanziaria, beneficiari di "contributi o finanziamenti pubblici" e incentivi alle assunzioni previsti dal programma LavoRAS, per la cui erogazione, a qualsiasi titolo, è richiesta da parte dell'Amministrazione Pubblica la presentazione di una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria;
- b) soggetti, con difficoltà di accesso al credito, che desiderino avviare un'attività imprenditoriale non supportata finanziariamente da un intervento agevolativo pubblico, secondo le limitazioni esplicitate all'art. 4. In tal caso si potrà intervenire su operazioni finanziarie di importo non inferiore ad €. 5.000 e non superiore ad €. 100.000 e di durata non superiore a 60 mesi.

3.2. Possono accedere all'intervento del Fondo i soggetti di cui al punto 3.1 lettere a) e b) e che:

- siano microimprese, piccole e medie imprese (PMI), quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
- non siano PMI attive nei settori esclusi, ai sensi del Regolamento 1407/2013 e Regolamento 651/2014, e dettagliati nell'Avviso pubblico di riferimento;
- abbiano una sede operativa nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna o intendano aprirla;
- non rientrino nella definizione di imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 o secondo l'art. 2.2 degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (G.U.U.E. C 249/1 del 31.07.2014).
- non rientrino nelle fattispecie di cui al punto 3.2 della nota COCOF_10_0014_05 e nello specifico al punto 3.2.4¹.

¹ Secondo quanto riportato nella nota COCOF 10 0014 05 al punto 3.2.4 "Fusioni", "Management Buy Out", "Management Buy In" o "Trasferimenti familiari", sono escluse dall'ambito di applicazione dei Fondi Strutturali a meno che tale sostegno sia fornito esclusivamente per la realizzazione di un piano aziendale per l'espansione dell'attività d'impresa ad esclusione del finanziamento dell'acquisizione dell'impresa dai proprietari precedenti.

3.3. In caso di controgaranzie, dovranno essere esplicitati gli elementi sulla base dei quali il garante ritenga sussistano le condizioni per l'affidamento dell'impresa in presenza di:

- protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse;
- revoche per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari.

4. Limitazioni e settori esclusi

4.1. Sono escluse le domande presentate da:

- soggetti non in possesso dei requisiti richiesti all'art. 3;
- imprese già attive che non siano in regola con tutti gli adempimenti previsti dalle norme giuridiche: titolari di Partita IVA, iscrizione al Registro delle Imprese, CCIAA;
- persone fisiche e/o persone giuridiche che abbiano avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari negli ultimi 5 anni, salvo che entro il termine dell'attività istruttoria ed abbiano proceduto al pagamento del titolo protestato ed abbiano presentato domanda di riabilitazione al Tribunale – nel caso di assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari protestati il cui pagamento è avvenuto oltre i 12 mesi dalla levata del protesto – oppure, nel caso di cambiali e/o vaglia cambiari il cui pagamento è avvenuto entro i 12 mesi dalla levata del protesto o per accertata illegittimità o erroneità della levata, qualora sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti Istituito presso il Registro delle Imprese; nel caso di assegni protestati il cui pagamento è avvenuto prima dei 12 mesi, dovrà essere dimostrato il pagamento attraverso una liberatoria rilasciata dal creditore sotto forma di dichiarazione sostitutiva con allegata contabile bancaria;
- persone fisiche e/o persone giuridiche proprietarie di beni immobili, diritti reali di godimento su immobili (diritto di superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù) o beni mobili iscritti su pubblici registri (autoveicoli, navi, aerei, rendite dello Stato) gravati da ipoteca legale, o giudiziale a fronte di un debito nei confronti di terzi del quale non sia dimostrato il regolare rispetto del piano di rimborso;
- imprese che al momento della presentazione della domanda e definizione dell'istruttoria, non siano in regola con i versamenti relativi ad imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali.

4.2. Come previsto dai Regolamenti comunitari vigenti, sono comunque escluse le imprese operanti nei seguenti settori:

- pesca e acquacoltura di cui al Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- industria carbonifera di cui al Regolamento (CE) n. 1407/2002;
- imprese operanti nelle attività connesse con la produzione primari dei prodotti agricoli;
- imprese operanti nel settore della trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli, così come definiti all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, nei seguenti casi:
 - qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato delle imprese interessate;
 - o qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
- i) attività economiche illecite, qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisprudenza nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività; ii) il tabacco e le bevande alcoliche distillate; iii) la fabbricazione ed il commercio di armi e munizioni (Questa esclusione non si applica nella misura in cui queste attività sono parte integrante o accessoria di esplicite politiche dell'Unione europea); iv) Case da gioco e imprese equivalenti. v) restrizioni applicabili al settore informatico. Ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, 1) specificamente finalizzati a sostenere: a) qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti; b) il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line, oppure la pornografia, o 2) destinati a permettere a) di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati oppure b) di scaricare illegalmente dati elettronici. vi) restrizioni applicabili al settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a: 1) clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici oppure 2) organismi geneticamente modificati («OMG»).
- ulteriori aiuti esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- ulteriori aiuti esclusi dal campo di applicazione del Regolamento Generale di esenzione (UE) 651/2014;

- nel caso in cui il regime scelto sia il “de minimis”, le imprese uniche già costituite che abbiano ricevuto, nell’arco di tre esercizi finanziari, altro contributo comunitario, nazionale o regionale in regime “de minimis”, che, cumulato a quello richiesto, superi la soglia massima prevista da tale regime pari a Euro 200.000,00;
- nel caso in cui il regime scelto sia il Regolamento 651/2014, le imprese già costituite che superano, mediante il finanziamento del Fondo, i massimali previsti dall’art. 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

4.3. Sono altresì escluse:

- le attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco (ATECO 2007, Sezione R divisione 92);
- le attività di organizzazioni associative (ATECO 2007, Sezione S divisione 94).

4.4. Non verranno, inoltre, considerati ammissibili:

- domande presentate con modalità o in un formato differente da quello indicato nel presente Regolamento e nell’Avviso di riferimento.
- aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività di esportazione;
- aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;
- aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

5. Modalità di rilascio della garanzia

5.1. Il Fondo Regionale di Finanza Inclusiva opererà a favore dei soggetti di cui all’art. 3 secondo una delle seguenti modalità di intervento:

- Rilascio di controgaranzia a favore di intermediari finanziari (Banche, assicurazioni, altri) a condizione che abbiano a propria volta rilasciato una fideiussione/polizza fideiussoria pari alla quota di contributo o finanziamento pubblico richiesto a titolo di anticipazione/ acconto ai soggetti di cui all’art. 3.1 lettera a);

- Rilascio di garanzie dirette per i soggetti di cui all'art. 3.1 lettera a);
- Rilascio di garanzie dirette a favore delle Banche o società di leasing finanziatrici dell'iniziativa imprenditoriale intrapresa da parte dei soggetti di cui all'art. 3.1 lettera b). In tal caso si potrà intervenire su operazioni finanziarie di importo non inferiore a € 5.000 e non superiore a € 100.000 e di durata non superiore a 60 mesi.

6. Misure dell'intervento del Fondo

6.1. La misura massima dell'intervento del Fondo è così stabilita:

- a) per le fideiussioni rilasciate da intermediari finanziari** (banche, assicurazioni, altre) di importo pari all'ammontare dell'anticipazione/acconto richiesto, la garanzia del Fondo, come disciplinato dalla *Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02)*, sarà pari all'80% dell'ammontare della fideiussione;
- b) per le fideiussioni erogate direttamente dal Soggetto Gestore a valere sulle risorse del Fondo**, come disciplinato dalla *Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02)* "la garanzia non assiste più dell'80% del prestito concesso (o di un'altra obbligazione finanziaria)"².

6.2. In osservanza alla citata Comunicazione della Commissione, nei casi di erogazione per tranche del finanziamento/contributo garantito, il rilascio della garanzia fideiussoria da parte del Fondo, avverrà nelle seguenti modalità:

- **per il I acconto**, pari all'intero importo dell'acconto stesso;
- **per i successivi acconti**, un importo pari alla differenza tra la garanzia massima concedibile (80% del contributo pubblico) e la garanzia concessa per il I acconto.

Le garanzie prestate dal fondo sono cumulabili, sulla stessa operazione finanziaria, con altri regimi di aiuto concessi dalla Regione o da altri enti pubblici, entro i limiti dell'intensità agevolativa massima fissata dalla normativa comunitaria.

²Si intende quindi come obbligazione finanziaria:

- la fideiussione, nel caso delle garanzie su fideiussioni;
- il finanziamento autorizzato, nel caso delle fideiussioni erogate direttamente dal Soggetto Gestore.

L'entità dell'agevolazione è calcolata in ESL (equivalente sovvenzione lorda).

Il beneficiario potrà scegliere se richiedere che il finanziamento sia concesso optando per il Regolamento 1407/2013 o per il Regolamento n. 651/2014 secondo le indicazioni dell'Avviso pubblico di riferimento.

7. Soggetti Garanti

Possono presentare domanda di accesso al Fondo come **soggetti garanti o soggetti finanziatori di un'iniziativa imprenditoriale**:

- le Banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- le imprese di assicurazione indicate nella Legge 348 del 10/06/1982 aventi sede legale in Italia e iscritte nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVAAS;
- gli intermediari finanziari iscritti all'Albo unico degli Intermediari finanziari ex art. 106 del D.Lgs. n°385/93 (TUB) .
- I Confidi ex art. 155, comma 4, TUB iscritti nell'apposita sezione speciale prevista dall'art. 112 del Testo Unico Bancario,

8. Richieste di ammissione alla garanzia del Fondo

8.1. Le richieste di ammissione al Fondo dovranno avvenire in base ai seguenti schemi procedurali:

a) **Beneficiari di "contributi o finanziamenti pubblici o incentivi alle assunzioni previsti dal programma LavoRAS"**

Controgaranzia:

- 1) il **soggetto beneficiario**, sia esso un'impresa, un'agenzia formativa, una cooperativa sociale, un'organizzazione del terzo settore, FLAG o GAL, successivamente alla concessione di un contributo o finanziamento e alla sottoscrizione dello specifico contratto con l'Amministrazione, volendo accedere alla prevista anticipazione sul contributo o finanziamento pubblico, **richiede l'intervento di una Banca** (o assicurazione o altro intermediario autorizzato o Confidi) **per la copertura fideiussoria** attraverso la presentazione di formale domanda predisposta in duplice copia di cui una inoltrata per conoscenza alla SFIRS S.p.A. in qualità di Gestore del Fondo;

- 2) la **Banca** (o assicurazione o altro intermediario autorizzato o Confidi) entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'istanza, **richiede**, attraverso presentazione di istanza inviata a mezzo pec, **la controgaranzia del Fondo**;
- 3) il **Fondo rilascia la controgaranzia e la Banca** (o assicurazione o altro intermediario autorizzato o Confidi) **rilascia una copertura fideiussoria** nell'interesse dell'impresa beneficiaria del contributo pubblico;
- 4) il soggetto beneficiario **riceve l'anticipo/acconto**;
- 5) il **soggetto beneficiario** comunica alla SFIRS S.p.A. l'avvenuta erogazione dell'anticipo/acconto dalla cui data decorrerà la garanzia.

Garanzia Diretta:

- 1) il **soggetto beneficiario**, sia esso un'impresa, un'agenzia formativa, una cooperativa sociale, un'organizzazione del terzo settore, FLAG o GAL, successivamente alla concessione di un contributo o finanziamento e alla sottoscrizione dello specifico contratto con l'Amministrazione, volendo accedere alla prevista anticipazione sul contributo o finanziamento pubblico, **richiede l'intervento di una Banca** (o assicurazione o altro intermediario autorizzato o Confidi) **per la copertura fideiussoria** attraverso la presentazione di formale domanda predisposta in duplice copia di cui una inoltrata per conoscenza alla SFIRS S.p.A. in qualità di Gestore del Fondo;
- 2) a seguito di formale diniego al rilascio della fideiussione da parte della Banca (o assicurazione o altro intermediario autorizzato o Confidi) o decorsi inutilmente 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda, il **soggetto beneficiario richiede garanzia diretta del Fondo** inoltrando la domanda cartacea e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale comunica il diniego ricevuto, di cui allega copia, o la mancata ricezione di riscontro all'istanza inoltrata alla Banca (o assicurazione o altro intermediario autorizzato o Confidi);
- 3) il **Fondo rilascia la garanzia diretta** nell'interesse dell'impresa beneficiaria del contributo pubblico;
- 4) il soggetto beneficiario **riceve l'anticipo/acconto**;
- 5) il **soggetto beneficiario** comunica alla SFIRS S.p.A. l'avvenuta erogazione dell'anticipo/acconto dalla cui data decorrerà la garanzia.

b) Imprese non beneficiarie di "contributi o finanziamenti pubblici"

Garanzia Diretta:

- 1) il **soggetto beneficiario**, a rischio di esclusione finanziaria, impossibilitato, per debolezza economica/patrimoniale, a rilasciare fidejussioni o garanzie dirette alle Banche (o società di leasing), volendo avviare un'attività di impresa, **richiede l'intervento di una Banca (o società di leasing) per la copertura finanziaria** dell'iniziativa imprenditoriale attraverso la presentazione di formale domanda predisposta sull'apposito modello del Fondo, ed in duplice copia, di cui una inoltrata per conoscenza alla SFIRS S.p.A, in qualità di Gestore del Fondo, a cui dovrà allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale dichiara l'impossibilità ad adempiere autonomamente al rilascio delle garanzie richieste da parte dell'istituto di credito finanziatore;
- 2) la **Banca** (o società di leasing), **inoltra**, attraverso presentazione di istanza inviata a mezzo pec, **l'istanza di garanzia diretta del Fondo sull'intervento finanziario richiesto**, il cui importo non potrà essere inferiore ad € 5.000 e superiore ad € 100.000 e la durata non superiore a 60 mesi;
- 3) il **Fondo rilascia la garanzia diretta** nell'interesse dell'impresa beneficiaria titolare del finanziamento o leasing;
- 4) il **Beneficiario comunica** alla SFIRS S.p.A. l'avvenuta erogazione del finanziamento o la consegna del bene in leasing dalla cui data decorrerà la garanzia.

8.2. Le richieste di ammissione al Fondo presentate ad opera dei soggetti beneficiari o dei garanti, devono essere predisposte, pena l'inammissibilità, utilizzando la modulistica resa disponibile sul sito internet www.regione.sardegna.it della Regione Autonoma Sardegna, sul portale SardegnaProgrammazione, e www.sfirs.it della SFIRS. La stampa della stessa, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, completa della documentazione obbligatoria indicata in calce al modulo di domanda, deve essere inviata alla SFIRS SpA, esclusivamente a mezzo posta certificata al seguente indirizzo:

Fondo Regionale di Finanza Inclusiva

c/o SFIRS S.p.A.

Via Santa Margherita, 4 – 09124 Cagliari

fondoinclusione.sfirs@legalmail.it



9. Procedure di gestione del Fondo

9.1. La SFIRS S.p.A., in qualità di Soggetto Gestore del Fondo, curerà la fase di ricezione e protocollazione delle domande, l'istruttoria, la concessione e lo svincolo delle garanzie, e l'eventuale fase di recupero in via amministrativa.

9.2. Istruttoria delle richieste di ammissione

A seguito della ricezione delle domande a valere sul Fondo, la SFIRS S.p.A. svolge l'attività istruttoria delle istanze per la concessione della controgaranzia o garanzia diretta del Fondo volta all'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi dei beneficiari per l'accesso all'intervento del Fondo.

In particolare la SFIRS S.p.A. deve accertare:

- che le Banche e gli altri soggetti garanti siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 e alla DGR n. 46/26 di istituzione del Fondo Regionale di finanza inclusiva;
- che i destinatari finali siano in possesso dei requisiti di cui all'art 3 e non presentino motivi di esclusione di cui all'art. 4.

Il Soggetto Gestore si riserva la facoltà di richiedere il completamento dei dati necessari, ivi compresa la rettifica o l'integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa. Qualora tali dati integrativi non pervengano entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della relativa richiesta, la domanda si intende decaduta.

Le istruttorie vengono trasmesse attraverso il sistema informativo al Centro Regionale di Programmazione, secondo l'ordine di presentazione, unitamente alla proposta di concessione o diniego delle garanzie.

9.3. Concessione e rilascio della garanzia

Le garanzie sono autorizzate con provvedimento del Centro Regionale di Programmazione entro i limiti stabiliti ai precedenti Art. 5 e Art. 6.

Successivamente alla determinazione di approvazione e di autorizzazione alla concessione della garanzia da parte del Centro Regionale di Programmazione, la SFIRS S.p.A., entro 10 giorni dal



ricevimento della determinazione, invia all'impresa destinataria e alla Banca (o società di leasing o assicurazione o altro intermediario autorizzato o Confidi) concedente la garanzia o beneficiaria della stessa nel caso di garanzie dirette rilasciate dal Fondo su operazioni finanziarie non supportate da interventi agevolativi pubblici, la comunicazione di avvenuta concessione della garanzia del Fondo contenente le condizioni contrattuali deliberate e nel caso di interventi per anticipazioni informa l'ente pubblico responsabile dell'Avviso Pubblico di finanziamento del beneficiario.

9.4. Decorrenza e durata della garanzia

Nel caso di **soggetti beneficiari di contributi o finanziamenti pubblici o incentivi alle assunzioni previsti dal programma LavoRAS**, ivi comprese le agenzie formative, le cooperative sociali, le organizzazioni del terzo settore, FLAG o GAL e le garanzie rilasciate dal Fondo decorreranno dalla data di erogazione dell'anticipazione/acconto, sino allo svincolo liberatorio a seguito di erogazione a saldo del finanziamento/contributo garantito (nel caso di garanzia diretta) o estinzione della polizza fidejussoria/fidejussione bancaria (nel caso di controgaranzia).

Nel caso di **imprese non beneficiarie di "contributi o finanziamenti pubblici"** le garanzie rilasciate dal Fondo decorreranno dalla data di erogazione del finanziamento o consegna del bene acquisito in leasing.

Lo svincolo della polizza avverrà a seguito della liberatoria rilasciata al Fondo da parte del Responsabile di Azione per gli Avvisi a valere su Fondi Strutturali oppure dell'Ente responsabile in caso di diversi dispositivi di attuazione di interventi pubblici, o della Banca o società di leasing finanziatrice. Il Beneficiario comunque dovrà trasmetterne adeguata comunicazione alla SFIRS S.p.A.

Lo svincolo della polizza è subordinato all'autorizzazione da parte del Centro Regionale di Programmazione.

9.5. Attivazione della garanzia

Nel caso in cui si verificano le condizioni di attivazione della garanzia a seguito di provvedimento di revoca del contributo o risoluzione del contratto di finanziamento o di leasing, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini stabiliti con la comunicazione di messa in mora del debitore, il Garante,



nel caso di controgaranzia, o il Responsabile dell'Avviso Pubblico, o la Banca, o la Società di Leasing, possono richiedere l'intervento del Fondo.

La SFIRS S.p.A. effettuerà le verifiche di sussistenza delle condizioni di pagamento delle somme richieste e previa verifica della disponibilità del Fondo, comunica al Centro Regionale di Programmazione l'ammontare delle somme da erogare. Una volta ottenuta l'autorizzazione da parte del Centro Regionale di Programmazione predispone la comunicazione di pagamento al garante o al Responsabile dell'Avviso di riferimento o dell'Ente responsabile in caso di diversi dispositivi di attuazione di interventi pubblici, o alla Banca, o alla Società di Leasing ed avvia la procedura di recupero in via amministrativa delle somme versate.

Bimestralmente la SFIRS S.p.A. informa il Centro Regionale di Programmazione dell'esito delle attività di istruttoria ed invia l'elenco delle pratiche istruite positivamente, di quelle sospese, nonché l'elenco delle pratiche istruite negativamente e l'ammontare del Fondo erogato.

8.6 Estinzione del rapporto

Acquisita e/o verificata l'informativa dell'estinzione del rapporto garantito, la SFIRS S.p.A. provvede:

1. alla registrazione nel Sistema Informativo;
2. alla chiusura del fascicolo cartaceo contenente l'elenco di tutti i documenti in esso presenti;
3. all'archiviazione del fascicolo.

10. Controlli: verifica periodica sui beneficiari

10.1. Al fine di assicurare una appropriata analisi dell'attuazione del Fondo, la SFIRS S.p.A. provvederà ad effettuare, anche su mandato della Regione, verifiche e controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione delle garanzie o controgaranzie concesse dal Fondo specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi alle finalità previste nel presente Regolamento.

10.2. Inoltre ai fini di assicurare una appropriata analisi dell'attuazione del Fondo, la SFIRS chiede semestralmente, ogni qualvolta ne sussistano le condizioni, o fino allo svincolo della garanzia prestata, al Responsabile degli Avvisi a valere su Fondi Strutturali, oppure all'Ente responsabile in caso di diversi dispositivi di attuazione di interventi pubblici, di provvedere a trasmettere un resoconto sullo stato di avanzamento dell'investimento (o dell'attività) per il quale è stato richiesto



l'anticipo garantito tramite il Fondo. Tali rapporti saranno trasmessi per conoscenza al CRP e all'Assessorato al Lavoro.

10.3. La Banca o la Società di Leasing finanziatrice, provvederà a comunicare tempestivamente alla SFIRS S.p.A., e per conoscenza al Centro Regionale di Programmazione, qualsiasi eventuale anomalia dovesse verificarsi in merito al rispetto da parte del beneficiario delle condizioni ed obblighi stabiliti dal contratto oggetto di garanzia rilasciata dal Fondo, prima fra tutte le eventuali ritardi nel pagamento delle rate alle scadenze contrattualmente previste.

10.4. I Soggetti richiedenti sono tenuti a conservare la documentazione comprovante quanto attestato e quanto trasmesso dagli stessi in sede di richiesta di ammissione agli interventi del Fondo fino a 5 anni successivi all'estinzione del rapporto garantito.

11. Recupero del credito

11.1. A seguito dell'attivazione della controgaranzia o della garanzia diretta, e del successivo pagamento delle somme dovute dal Fondo, il Gestore acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario debitore e sugli eventuali terzi obbligati per le somme pagate.

11.2. L'attività di recupero del credito è curata dal Gestore del Fondo limitatamente agli atti dovuti in via amministrativa. A tal fine, l'Amministrazione Regionale conferisce a SFIRS S.p.A. ampio potere di rappresentanza.

11.3. Qualora, a seguito del recupero effettuato, residuassero delle somme a credito del Fondo, il Gestore attuerà ulteriori procedure di recupero, che potrà anche attivare per effetto dei diritti acquisiti come indicato al precedente comma 1.

11.4. Nel caso di mancato pagamento delle somme dovute, SFIRS S.p.A. porterà la pratica all'attenzione del Centro Regionale di Programmazione e per conoscenza dell'Autorità di Gestione del P.O. FSE informandola in merito alla sussistenza di presupposti per l'avvio della procedura di recupero forzoso del credito. L'Autorità di Gestione, per il tramite del Centro Regionale di Programmazione, provvederà ad avviare le opportune azioni di recupero del credito, in coerenza con quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/33 del 24.6.2011 e ss.mm.ii.